Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 28 settembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(9501)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 settembre 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare contenente: « Norme in materia di radiodiffusione circolare, locale, per la ripetizione dei programmi esteri e per la diffusione via filo o cavo ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via della Mercede, 33, presso l'Associazione nazionale teleradiodiffusioni indipendenti.

(10387)

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 settembre 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare contenente: « Norme sulla ricerca e sperimentazione scientifica con particolare riguardo alla vivisezione ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Firenze, piazza della Libertà, 36/*R*, presso la Lega antivivisezionista nazionale - LAN; la Lega antivivisezionista italiana - LAI; la Lega anti vivisezione - LAV, associatesi e accomunatesi per questa iniziativa.

(10388)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **697**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino alla medesima facoltà dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, adottata il 4 aprile 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto romano I della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino, adottata il 5 maggio 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto romano I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;

Considerato che il posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dottor Settimio Di Salvo e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto romano I della stessa facoltà dell'Università di Napoli;

Considerato l'affinità dei due insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Settimio Di Salvo, alla cattedra di diritto romano I della stessa facoltà dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1977, n. **698**.

Dichiarazione di pubblica utilità del complesso immobiliare Piazza Novelli di proprietà del comune di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Vista la relazione tecnico-illustrativa in data 17 novembre 1976 della direzione demanio della 1ª regione aerea di Milano;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso immobiliare Piazza Novelli di proprietà del comune di Milano, sede del comando della 1ª regione aerea, è dichiarato di pubblica utilità per esigenze della difesa.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale l'esproprio dovrà avere inizio è stabilito in anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per il compimento della procedura espropriativa è fissato in anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si omettono i termini di inizio e compimento dei lavori in quanto gli stessi sono stati già effettuati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1977

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1977
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **699**.

Proroga del termine previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, n. 539, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pantelleria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto il decreto presidenziale 15 giugno 1972, n. 539, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 set-

tembre 1972, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pantelleria;

Visto il combinato disposto del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, art. 4, e della legge 27 giugno 1974, n. 247, che applica a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato le disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione;

Ritenuto che, per effetto della entrata in vigore delle norme di cui sopra, è stato necessario ripetere gli adempimenti relativi alla determinazione delle indennità di esproprio ai sensi della legge n. 865/1971, e che, pertanto, non sarà possibile perfezionare le procedure in corso nel comune di Pantelleria prima della scadenza del termine di anni cinque all'uopo previsto nell'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 539 in data 15 giugno 1972;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, comma secondo, per la proroga del termine entro il quale le espropriazioni per esigenze della difesa nazionale in comune di Pantelleria dovranno compiersi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale 15 giugno 1972, n. 539, citato nelle premesse, è prorogato di trentasei mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1977

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1977
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1977.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Molise ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Molise »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Eugenio Curci, deceduto;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giorgio De Sanctis, dirigente superiore dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Molise » in sostituzione del dott. Eugenio Curci.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1977
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 140

(10192)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Grado.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grado (Gorizia) — cui la legge assegna trenta membri — risultò composto dopo le elezioni del 15 giugno 1975 da vari gruppi di diversa ispirazione politica privi di una decisiva consistenza numerica.

Fu, tuttavia, possibile eleggere gli organi ordinari di amministrazione a seguito di un'intesa tra alcuni gruppi consiliari.

Contrasti non tardarono a manifestarsi nell'ambito della maggioranza, che culminarono, infine, nelle dimissioni del sindaco e della giunta.

In tale situazione il consiglio comunale di Grado non è riuscito a provvedere alla deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977, il cui schema era stato predisposto dalla giunta municipale fin dall'agosto 1976.

La competente sezione del comitato regionale di controllo, con provvedimento 31 gennaio 1977, n. 10373, formalmente diffidava l'amministrazione comunale di Grado a deliberare il bilancio 1977 entro il termine del 28 febbraio 1977.

Tale tentativo non aveva esito positivo.

L'organo regionale di controllo, allora, con provvedimento 1° marzo 1977, n. 13373, notificato a tutti i consiglieri, fissava il termine del 20 marzo 1977 per la convocazione mediante atti del presidente, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, del consiglio comunale di Grado assegnando al consiglio stesso il termine del 31 marzo 1977 per l'approvazione del bilancio.

Con raccomandata 2 marzo 1977, n. 13373, il presidente del comitato di controllo invitava il sindaco di Grado a far conoscere, con ogni urgenza, la data di convocazione del consiglio comunale con l'avvertenza che in mancanza di riscontro entro il 20 marzo 1977 si sarebbe provveduto alla convocazione d'ufficio del consiglio comunale con all'ordine del giorno la deliberazione del bilancio.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 30 marzo 1977 per procedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionaria e per la deliberazione del bilancio 1977.

La riunione non aveva esito positivo e veniva rinviata ad altra data, dopo tre successive votazioni, per l'elezione del sindaco, conclusesi con esito negativo.

L'organo consiliare si riuniva, ancora, il 5 aprile 1977 e procedeva all'elezione del sindaco e della giunta privi di una valida maggioranza.

Nella riunione del 14 aprile 1977 e, in prosecuzione, in quelle del 22 e 27 successivi il consiglio non riusciva a deliberare il bilancio in quanto la relativa votazione dava il seguente risultato: 14 voti favorevoli e 14 contrari 1 astenuto presenti numero 29 consiglieri.

L'organo di controllo, allora, con provvedimento n. 10373 del 15 aprile 1977, nominava un commissario che, in data 13 maggio 1977, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Gorizia, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale di Grado, disponendo, altresì, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1977 dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1976 entro cui il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi dell'art. 4 della citata legge del 1969, n. 964, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della competente sezione di Gorizia del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Grado (Gorizia).

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 luglio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grado (Gorizia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giovanni Manganaro.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Grado (Gorizia) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 luglio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grado (Gorizia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Manganaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1977

LEONE

COSSIGA

(10195)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia (Novara), con effetto dal 3 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1976, 27 marzo 1976 e 15 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia (Novara), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10173)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedil - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, con effetto dal 22 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 13 maggio 1975, 14 maggio 1975, 19 giugno 1975, 20 giugno 1975 e 15 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze.

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10176)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari, con effetto dal 25 agosto 1975;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1976 e 10 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10170)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche Varco Chiappella S.p.a., in La Spezia, officine di Genova Porto - Radice Ponte Assereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del Porto di Genova - Radice Ponte Assereto, con effetto dal 2 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1975, 7 marzo 1975, 20 giugno 1975, 10 dicembre 1975, 5 marzo 1977 e 20 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che l'officina del Porto di Genova - Radice Ponte Assereto ha modificato la ragione sociale da Nuovi cantieri liguri S.p.a. a Officine meccaniche Varco Chiappella S.p.a.;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi relativamente ai lavoratori dipendenti dall'Officina sopra indicata;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Officina del Porto di Genova - Radice Ponte Assereto della S.p.a. Officine meccaniche Varco Chiappella (già Nuovi cantieri liguri), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10171)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, con effetto dall'11 novembre 1974;
Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1975, 2 dicembre 1975, 15 settembre 1976 e 28 aprile 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landis & Gyr - Divisione sud, stabilimento di Salerno, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10175)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), con effetto dal 1° gennaio 1974;
Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1976, 26 luglio 1976, 27 luglio 1976 e 28 luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10169)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Proroga a cinquantaquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., in Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 14 maggio 1974, 15 maggio 1974, 22 luglio 1974, 25 ottobre 1974, 3 gennaio 1975, 2 aprile 1975, 20 giugno 1975, 13 gennaio 1976, 13 settembre 1976 e 16 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), è prolungata a cinquantaquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10172)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1977.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Considerato che in relazione alla esecuzione degli interventi urgenti e indifferibili previsti dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825, l'aeroporto di Ronchi dei Legionari è stato dotato di una via di rullaggio;

Considerato altresì che è necessario procedere alla temporanea chiusura della pista di volo ai fini del prolungamento della stessa nel quadro dei sopra cennati interventi;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'apertura della via di rullaggio al traffico aereo in sostituzione della pista di volo per la durata dei lavori da compiersi su quest'ultima;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, le caratteristiche che si riferiscono alla pista di rullaggio da utilizzarsi, quale pista di volo;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714 del codice della navigazione, sono determinate relativamente all'aeroporto aperto al traffico strumentale ed al volo notturno di Ronchi dei Legionari, come segue:

direzione di atterraggio: 90°-270° (orientamento geografico);

lunghezza di atterraggio: metri 2356;

livello medio del sedime aeroportuale: metri 9 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata 09 R metri 8,80 s.l.m.; testata 27 L metri 9,40 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale ed al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1977

Il Ministro: RUFFINI

(10205)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), con effetto dal 19 gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1977 e 29 aprile 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10177)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana, in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che nelle aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma, si è determinata una situazione di crisi economica;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10153)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Magic - Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Magic - Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri, con sede in Torino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Magic - Manifattura articoli gomma industrie congeneri V. Paglieri, con sede in Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10162)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1977.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Bologna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto ministeriale datato 15 marzo 1968, con il quale, ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione, sono stabilite le caratteristiche dell'aeroporto di Bologna;

Considerato che è necessario modificare il predetto decreto in quanto le caratteristiche dell'aeroporto di Bologna sono mutate;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Bologna come segue:

direzione di atterraggio: 118°-298° (orientamento geografico);

lunghezza di atterraggio: metri 2150;

livello medio dell'aeroporto: metri 36,2 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata N.O. metri 34,85 s.l.m.; testata S.E. metri 36 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1977

Il Ministro: RUFFINI

(10206)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1977.

Modalità per l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e per il rifiuto di iscrizione.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con la quale è stato istituito il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l'importazione definitiva;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, n. 2), della legge n. 110, di determinare le modalità per l'iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione;

Premesso che le modalità per l'iscrizione nel catalogo dei fucili da caccia ad anima liscia nonchè delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica saranno determinate con successivo decreto;

Udito il parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 luglio 1976 e del 20 dicembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

La produzione e l'importazione di armi comuni da sparo è subordinata alla iscrizione delle stesse nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

L'iscrizione è effettuata previo parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 2.

Modalità per l'iscrizione - Istanza

La domanda per l'iscrizione delle armi nel catalogo, su carta legale, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, e deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore o dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonchè le caratteristiche dell'arma stessa, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta, calibro, specie e numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell'arma.

Il richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.

Alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnica, corredata da disegni o fotografie relativi all'arma e alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del produttore o dell'importatore.

L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, sarà effettuata a richiesta della commissione.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.

Art. 3.

Modalità per l'iscrizione - Esame delle istanze Accoglimento o rifiuto

Le domande d'iscrizione nel catalogo vengono sottoposte, a cura della Direzione generale della pubblica sicurezza, all'esame della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi secondo l'ordine di presentazione. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Tale termine è ridotto a trenta giorni qualora si tratti di armi di nuova progettazione.

La commissione, sentito il relatore designato ai sensi del successivo art. 6, laddove non ricorra la necessità di acquisire ulteriori elementi della pratica, esprime il proprio parere motivandolo sulla base dei dati tecnici.

Nei quaranta giorni successivi alla pronuncia del parere della commissione, il Ministro per l'interno dispone la formale catalogazione o il rifiuto dell'iscrizione con decreto motivato da notificarsi all'interessato entro venti giorni dalla data di emissione.

Dei provvedimenti adottati in materia di iscrizione o di diniego di essa sarà data comunicazione, a cura della Direzione generale della pubblica sicurezza, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della difesa, al Ministero delle finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del commercio con l'estero, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comando generale dell'Arma dei carabinieri, al comando generale della guardia di finanza, alle prefetture, alle questure e al Banco nazionale di prova.

Il termine di cui al primo comma non si applica nel primo anno dalla data d'inizio delle operazioni di catalogazione.

Art. 4.

Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

L'iscrizione di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110. è formalmente documentata da apposito registro che assume la denominazione di catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, tenuto presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza.

Il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è costituito dall'elencazione delle armi secondo l'ordine successivo di emanazione dei provvedimenti ministeriali d'iscrizione di cui al comma precedente.

Nel catalogo devono indicarsi:

il numero progressivo d'iscrizione;

la descrizione dell'arma con le indicazioni di cui all'art. 2;

il produttore o l'importatore;

lo Stato o gli Stati in cui l'arma è prodotta e/o dai quali è importata;

la classe cui l'arma è assegnata.

Art. 5.

Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
Classifica delle armi

Ai fini dell'iscrizione nel catalogo, le armi sono suddivise nelle seguenti classi:

1) pistole;

2) rivoltelle;

3) fucili con canna o canne lisce a caricamento successivo singolo per ogni canna (senza caricatore o serbatoio), con introduzione manuale delle cartucce in camera;

4) fucili con canna liscia a caricamento multiplo, a funzionamento semiautomatico;

5) fucili o carabine con canna o canne ad anima rigata a caricamento successivo e singolo per ogni canna (senza caricatore o serbatoio), con introduzione manuale delle cartucce in camera;

6) fucili o carabine a canna rigata a caricamento multiplo e ripetizione semplice;

7) fucili o carabine con canna rigata a caricamento multiplo, a funzionamento semiautomatico;

8) fucili a canne miste (lisce e rigate) a caricamento successivo e singolo per ogni canna (senza caricatore o serbatoio), con introduzione manuale delle cartucce nelle camere;

9) pistole ad aria compressa;

10) pistole e rivoltelle che utilizzano come propellente altri gas compressi;

11) carabine ad aria compressa;

12) carabine che utilizzano come propellente altri gas compressi;

13) armi o altri oggetti che lanciano sostanze o strumenti narcotizzanti per l'utilizzazione a fini scientifici o di zoofilia;

14) armi e strumenti portatili per il lancio di artifizi pirotecnici;

15) repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Per le confezioni artistiche e artigianali si richiama il sesto comma dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Agli effetti della catalogazione sono considerate corte le armi destinate ad essere impugnate con una sola mano, lunghe tutte le altre.

Art. 6.

Funzioni del presidente della commissione

Il presidente della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha il compito di:

convocare la commissione, dirigerne i lavori e fissarne il calendario;

assegnare a uno o più componenti effettivi o supplenti l'esame delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni balistiche delle armi di cui è richiesta la iscrizione nel catalogo e lo studio delle altre questioni sottoposte all'esame della commissione;

disporre, d'iniziativa o a richiesta dei componenti, accertamenti tecnici, esperimenti e ricerche da eseguire presso centri specializzati quando lo consiglino particolari esigenze istruttorie o di studio direttamente collegate alla pronuncia dei pareri della commissione;

designare annualmente, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge n. 110, il componente cui conferisce la delega a sostituirlo come presidente nelle sedute in caso di assenza o impedimento;

adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il migliore andamento dei lavori della commissione.

Per gli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 7, 8, 10, 12, 14 e 15 nonchè per ogni altra esigenza connessa al funzionamento della commissione stessa, il presidente si avvale del segretario.

Art. 7.

Convocazione

La commissione è convocata dal presidente mediante tempestivo invito scritto indirizzato a ciascuno dei membri effettivi e, per conoscenza, a quelli supplenti.

Nell'avviso di convocazione sono indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 8.

Sede delle riunioni

La commissione si riunisce presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presidente ha tuttavia facoltà di riunire la commissione anche in altre sedi qualora lo ritenga necessario.

Art. 9.

Validità delle adunanze

Le sedute della commissione sono valide quando intervengono almeno dieci dei suoi componenti.

Art. 10.

Supplenze

Qualora il presidente sia assente viene sostituito dal componente designato ai sensi dell'art. 6. In tal caso interverrà alla seduta il membro supplente di questo ultimo.

I componenti effettivi che non possono intervenire alle sedute ne informano i rispettivi supplenti e il segretario.

In caso d'impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente sarà data, a cura degli interessati, tempestiva comunicazione al segretario della commissione.

Art. 11.
Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto della maggioranza semplice dei presenti.

Art. 12.
Interventi straordinari alle sedute

Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, di propria iniziativa o su proposta di componenti della commissione, ha facoltà di fare intervenire alle riunioni, per sentirle, le persone ritenute in grado di fornire chiarimenti utili in ordine a questioni sottoposte ad esame.

Art. 13.
Doveri dei componenti della commissione

I componenti della commissione debbono considerare di massima riservatezza tutte le questioni sottoposte alla commissione stessa e gli atti singolarmente o collegialmente compiuti.

Essi sono del pari tenuti ad osservare il segreto su ogni procedimento, invenzione o notizia che interessi la produzione di armi, come su qualsiasi altra circostanza riguardante le attività del ramo di cui vengono a conoscenza in relazione alle specifiche funzioni.

Art. 14.
Prove

Quando si tratti di eseguire accertamenti tecnici, esperienze o prove in poligono o in altri centri specializzati il presidente può disporre che vi assistano uno o più componenti con incarico di riferire.

Il presidente può invitare l'istante ad assistere a dette operazioni qualora lo richieda motivatamente il relatore e la commissione esprima in merito parere favorevole.

Art. 15.
Verbali

Di ogni riunione viene redatto dal segretario apposito verbale, firmato dagli intervenuti previa lettura ed approvazione.

L'eventuale rilascio di copie dei verbali dovrà essere autorizzato dalla commissione.

Art. 16.
Armi comuni da sparo delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato

Le armi comuni da sparo in dotazione alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, prodotte all'estero, fermo restando il disposto dell'art. 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, saranno catalogate a richiesta delle amministrazioni interessate.

Art. 17.
Iscrizione di fucili da caccia ad anima liscia e riproduzioni di armi antiche

Le modalità per l'iscrizione nel catalogo dei fucili da caccia ad anima liscia nonchè delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica saranno determinate con successivo decreto.

Conseguentemente sino alla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 18.
Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1977

Il Ministro: Cossiga

(10196)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pav.Et S.p.a., in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pav.Et S.p.a. di Bari, con effetto dal 3 maggio 1976;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pav.Et S.p.a. di Bari, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1977

Il Ministro: Anselmi

(10157)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1977.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pav.Et S.p.a., in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pav.Et S.p.a. di Bari, con effetto dal 3 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pav.Et S.p.a. di Bari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10158)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1977.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Vallesusa - Industrie tessili, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, con effetto dal 21 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 8 ottobre 1973, 16 aprile 1974, 17 aprile 1974, 18 aprile 1974, 31 gennaio 1975, 1° febbraio 1975 e 9 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10174)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Soima S.p.a., in Treviso, stabilimenti di Musile di Piave.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Soima S.p.a., con sede in Treviso e stabilimenti in Musile di Piave (Venezia), con effetto dal 2 agosto 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Soima S.p.a., con sede in Treviso e stabilimenti in Musile di Piave (Venezia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10159)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Soima S.p.a., in Treviso, stabilimenti di Musile di Piave.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Soima S.p.a., con sede in Treviso e stabilimenti in Musile di Piave (Venezia), con effetto dal 2 agosto 1976;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Soima S.p.a., con sede in Treviso e stabilimenti in Musile di Piave (Venezia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10160)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Criotank S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di prodotti chimici vari di origine e provenienza Olanda la ditta Criotank S.p.a., via Cervia, 22, Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 24.640.000 di cui al modello *B*-Import n. 3986702 rilasciato dalla Banca di credito di Milano, in data 12 agosto 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna il 17 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di trentasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 974777 del 7 gennaio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi di carattere aziendale (sdoganamento ad ogni singola vendita) non possono esimere la ditta dagli impegni assunti;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 gennaio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Criotank S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banque de Suez-Italia, sede di Milano, nella misura del 5 % di Lit. 24.640.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(10113)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Mostra nazionale dei mangimi delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per stalla », in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra nazionale dei mangimi delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per stalla », che avrà luogo a Piacenza dal 28 al 30 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10180)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « V Fiera agricola dell'arco alpino », in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Fiera agricola dell'arco alpino », che avrà luogo a Bolzano dal 21 al 24 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10178)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ippolito Cattaneo S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di sostanze chimiche di origine Repubblica federale di Germania la ditta Ippolito Cattaneo S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 60.198,20 di cui al mod. *B*-Import n. 5625576 del 5 marzo 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova per D.M. 21.849,25 il 17 maggio 1976 con un ritardo, quindi, di dodici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, mentre per l'importo residuo lo sdoganamento è avvenuto entro i termini;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340107 del 23 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le motivazioni addotte dalla ditta, mancanza di spazio nei propri magazzini e scarsa domanda del materiale esistente sul mercato, con istanza del 4 agosto 1976, sono di carattere puramente commerciale e di opportunità aziendale e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, limitatamente al minore importo di D.M. 21.849,25;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ippolito Cattaneo S.p.a., mediante fidejussione della Banca popolare di Novara nella misura del 5% di D.M. 21.849,25 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(10118)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di rimorchi per trasporto passeggeri di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di erogare, anche nelle more dell'emanazione di nuove normative tecniche, i contributi previsti dalla legge sopra richiamata, per soddisfare le esigenze dei servizi di trasporto pubblico;

Considerata la necessità di agevolare, nel quadro di un effettivo rilancio dell'economia nazionale e nel rispetto delle esigenze della produzione, un più sollecito approvvigionamento dei mezzi di grande capacità occorrenti alle aziende esercenti pubblici trasporti di linea;

Rilevata la domanda di rimorchi trasporto di persone e tenuto conto dei programmi di costruzione già in atto;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

I rimorchi trasporto di persone di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, destinati al servizio di linea urbano, suburbano, ed interurbano, costruiti fino al 31 dicembre 1978 debbono, oltrechè rispondere alle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale e del relativo regolamento di esecuzione, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate negli allegati *A*, *B* e *C* al presente decreto, concernenti rispettivamente i rimorchi destinati ai servizi urbani, suburbani ed interurbani.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 6 luglio 1976, e di cui al decreto ministeriale 18 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 7 ottobre 1976, gli autobus che trainano rimorchi attrezzati con dispositivi di intercomunicazione sono ammessi ai contributi di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, se costruiti entro il 31 dicembre 1978, qualora rispondano oltre che alle specifiche caratteristiche fissate negli allegati *A*, *B* e *C* al presente decreto rispettivamente per i veicoli di linea urbani, suburbani e interurbani, anche alle prescrizioni, compatibili con dette caratteristiche, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 dell'11 dicembre 1975.

Art. 3.

Entro il 31 gennaio 1979, le ditte costruttrici faranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., gli elenchi dei veicoli di cui agli articoli 1 e 2 che, alla data del 31 dicembre 1978, risultano già costruiti e non ancora immatricolati.

Art. 4.

Sono approvati quali tipi unificati, agli effetti della suddetta legge n. 493, i tipi, omologati entro il 30 settembre 1977 ovvero approvati quali prodotti per gruppi di esemplari entro la stessa data, di rimorchi o di autobus che trainino rimorchi attrezzati con dispositivi d'intercomunicazione, a condizione che:

siano muniti di organi di traino e giunti di trazione approvati entro il 30 giugno 1977;

in relazione al servizio cui sono destinati, rispondano alle caratteristiche funzionali indicate nell'art. 1, se rimorchi, e nell'art. 2, se autobus, del presente decreto.

L'accertamento della rispondenza alle suindicate caratteristiche funzionali è demandato agli uffici provinciali M.C.T.C. che ne rilasciano apposita dichiarazione.

Art. 5.

Con successivi decreti ministeriali si provvederà sia alla definizione delle caratteristiche funzionali cui dovranno rispondere i rimorchi trasporto passeggeri, costruiti a partire dal 1° gennaio 1979, sia all'approvazione dei corrispondenti tipi unificati.

Roma, addì 14 settembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEI RIMORCHI URBANI DI LINEA

1. *Pavimenti e rivestimenti interni.*

1.1. Il rivestimento del pavimento deve essere realizzato in linoleum, gomma o materiale equivalente.

1.2. La zoccolatura deve essere realizzata su adeguato supporto e avrà rivestimento raccordato a quello del pavimento.

1.3. Il rivestimento interno sotto cintura deve essere realizzato con pannelli in laminato plastico.

2. *Sedili.*

La plancia cuscino, con bordi opportunamente sagomati, e lo schienale dei sedili, devono essere in laminato plastico oppure imbottiti e rivestiti in tessuto plastificato: non sono ammessi braccioli.

3. *Mancorrenti.*

I rimorchi devono essere muniti di mancorrenti orizzontali e verticali realizzati con tubi metallici protetti contro la corrosione e sistemati in modo da offrire un facile e sicuro appiglio ai viaggiatori.

4. *Porte.*

4.1. I rimorchi, aventi lunghezza superiore a 7 metri, compresi gli organi di traino, devono avere due porte per viaggiatori sul fianco destro, una centrale ed una posteriore, entrambe con luce fra i montanti di almeno 1360 mm.

4.2. I gradini dei vani porte devono essere del tipo fisso opportunamente dimensionati per un comodo accesso alla vettura.

5. *Illuminazione.*

5.1. Deve essere prevista un'illuminazione interna.

5.2. Le pedane di salita devono risultare illuminate con apposite plafoniere.

6. *Accessori interni.*

6.1. I rimorchi devono essere forniti di:

una suoneria con pulsanti, opportunamente distribuiti a servizio del pubblico, con eventuale moderatore di chiamata;

dispositivi per la segnalazione sul cruscotto della motrice della posizione di apertura e chiusura delle porte.

6.2. E' ammessa l'installazione di apparecchiature per l'automatizzazione delle operazioni di biglietteria.

7. *Colorazione ed indicazioni esterne.*

7.1. I rimorchi di cui al presente decreto devono avere la colorazione fondamentale esterna giallo-arancio, con eventuali parti complementari in grigio.

7.2. Numeri e sigle aziendali, guidoncini e fregi sono ammessi solo per sovrapposizione.

7.3. I rimorchi devono essere muniti di indicatori di percorso in posizione posteriore, in apposito alloggiamento; è altresì ammessa l'installazione di un indicatore di percorso in posizione laterale destra.

8. *Caratteristiche specifiche dei veicoli con intercomunicazione.*

Gli autobus ed i rimorchi urbani di linea nel caso che siano entrambi attrezzati con dispositivi di intercomunicazione, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche in deroga anche ad altre disposizioni:

8.1. Quattro porte nel complesso sul fianco destro, delle quali due sulla motrice, una sullo sbalzo anteriore ed una compresa tra gli assi, entrambe con luce tra i montanti di almeno 1360 mm, e due sul rimorchio, una centrale ed una posteriore, di cui almeno una con luce tra i montanti non inferiore a 1360 mm.

8.2. I cartelli indicatori disposti uno in posizione anteriore sulla motrice in apposito alloggiamento, uno in posizione posteriore sul rimorchio in apposito alloggiamento, uno in posizione laterale destra sulla motrice e/o in alternativa, sul rimorchio.

9. *Controllo porte.*

E' ammessa l'installazione di apparecchiature per agevolare il controllo visivo delle porte, sia degli autobus che trainano rimorchi che dei rimorchi, per un esercizio ad agente unico.

10. *Esclusioni.*

Non sono ammesse distribuzioni dei posti e soluzioni d'arredamento (disposizione dei posti, accessori particolari, impianti speciali, ecc.), che facciano classificare il rimorchio nelle altre categorie.

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEI RIMORCHI DI LINEA SUBURBANI

1. *Generalità.*

1.1. Sono considerati come «suburbani» i rimorchi che, con riferimento a quelli urbani, presentino almeno il 40% dei posti a sedere sul totale dei posti ammissibili e ne differiscano soltanto per le seguenti caratteristiche:

tutti i sedili debbono risultare imbottiti e rivestiti in tessuto plastificato;

i rimorchi debbono essere muniti di riscaldamento interno;

i rimorchi devono essere muniti di due porte per viaggiatori sul fianco destro.

1.2. Sono ammesse cappelliere e tendine parasole.

2. *Caratteristiche specifiche dei veicoli con intercomunicazione.*

Gli autobus ed i rimorchi suburbani di linea, nel caso siano entrambi attrezzati con dispositivi di intercomunicazione, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche in deroga anche ad altre disposizioni:

2.1. Tre porte nel complesso sul fianco destro, delle quali due sulla motrice, una sullo sbalzo anteriore e una compresa tra gli assi, e una sul rimorchio, compresa tra gli assi; le tre porte debbono avere una luce tra i montanti di almeno 1360 mm;

2.2. I cartelli indicatori disposti uno in posizione anteriore sulla motrice in apposito alloggiamento, uno in posizione posteriore sul rimorchio in apposito alloggiamento, uno in posizione laterale destra sulla motrice, e/o in alternativa, sul rimorchio;

2.3. Il 40% dei posti a sedere sul totale dei posti ammissibile riferito all'intero complesso.

3. *Controllo porte.*

E' ammessa l'installazione di apparecchiature per agevolare il controllo visivo delle porte sia degli autobus che trainano rimorchi che dei rimorchi per un esercizio ad agente unico.

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEI RIMORCHI INTERURBANI DI LINEA

1. *Pavimenti e rivestimenti interni.*

1.1. Il pavimento deve avere rivestimento con tappeto di linoleum od analogo materiale, eventualmente raccordato allo zoccolo.

1.2. Il padiglione, le fiancate sotto cintura ed il tetto devono essere rivestiti interamente in laminato plastico.

2. *Sedili.*

2.1. I sedili per passeggeri debbono presentare schienale fisso, non registrabile.

2.2. Tutti i sedili debbono risultare imbottiti e rivestiti in tessuto plastificato.

2.3. Sono ammessi i braccioli solo sul lato corridoio e lato parete.

3. *Porte.*

3.1. Le porte di accesso per il pubblico devono essere telecomandate, con esclusione di sistemi puramente meccanici.

3.2. La luce tra i montanti di ognuna delle porte deve risultare non inferiore a mm 850.

4. *Illuminazione interna.*

Deve essere prevista un'illuminazione riducibile durante la marcia in ore notturne.

5. *Climatizzazione.*

Ogni veicolo deve essere fornito di riscaldamento.

6. *Accessori interni.*

I rimorchi devono essere forniti di:

cappelliere;

suoneria elettrica con pulsanti di chiamata.

Sono ammesse tendine parasole.

7. *Colorazione ed indicazioni esterne.*

7.1. I rimorchi di cui al presente decreto, devono avere la colorazione fondamentale esterna blu ed azzurra.

7.2. Numeri e sigle aziendali, guidoncini e fregi, sono ammessi solo per sovrapposizione.

7.3. Inoltre i veicoli potranno essere dotati di appositi indicatori di percorso.

8. *Tetto.*

Il tetto deve essere rigido per tutta la sua estensione, senza botole, al fine anche di consentire l'eventuale installazione di bagagliere.

9. *Caratteristiche specifiche dei veicoli con intercomunicazione.*

9.1. Gli autobus ed i rimorchi interurbani di linea, nel caso siano entrambi attrezzati con dispositivi di intercomunicazione, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche in deroga anche ad altre disposizioni:

due porte nel complesso sul fianco destro, delle quali una sulla motrice, compresa tra gli assi, ed una sul rimorchio, compresa tra gli assi; entrambe le porte devono avere una luce tra i montanti di almeno 1360 mm.

9.2. E' ammessa la colorazione azzurra con eventuali parti complementari in grigio per il complesso.

10. *Controllo porte.*

E' ammessa l'installazione di apparecchiature per agevolare il controllo visivo delle porte, sia degli autobus che trainano rimorchi che dei rimorchi, per un esercizio ad agente unico.

11. *Esclusioni.*

11.1. Non sono ammesse soluzioni di arredamento che possano far classificare il veicolo in altre categorie, quali ad esempio una distanza fra punti corrispondenti dei sedili maggiore od uguale a 0,79 m in zone ove tale maggiore distanza non sia giustificata da esigenze costruttive (zona delle porte, del passaruote, ecc); non sono analogamente ammessi accessori ed impianti non indispensabili per il servizio di linea, quali:

cristalli colorati;

tappeti supplementari nei corridoi;

mobiletti con orologi, bar o frigoriferi od altre apparecchiature analoghe;

impianti di televisione interna;

impianti d'aria condizionata od aria forzata, ecc.

11.2. Non sono, altresì ammessi strapuntini.

(10152)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Data di inizio delle operazioni di catalogazione delle armi comuni da sparo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con la quale è stato istituito il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l'importazione definitiva;

Visto il proprio decreto del 16 agosto 1977, con il quale sono state determinate le modalità per l'iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, n. 1, della legge n. 110, di fissare la data di inizio delle operazioni di catalogazione;

Decreta:

Le operazioni di catalogazione delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per le quali sono state fissate le modalità d'iscrizione con il decreto del 16 agosto 1977, con la sola eccezione

dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica, avranno inizio il 1° dicembre 1977.

Ai limitati effetti del settimo comma dell'art. 11 della stessa legge n. 110 il termine per l'apposizione sulle armi del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale decorre dalla data del 1° luglio 1978.

Con successivi decreti saranno stabilite le date per l'inizio delle operazioni di catalogazione dei fucili ad anima liscia, per la riproduzione di armi antiche ad avancarica, oltre che per l'apposizione sulle stesse del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale nonchè le date e le modalità per la pubblicazione e l'aggiornamento di detto catalogo.

Resta salva, sino alla pubblicazione del catalogo nazionale, l'applicazione del disposto dell'art. 37 della citata legge n. 110.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro: COSSIGA

(10197)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.
Modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con la quale è stato istituito il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l'importazione definitiva;

Visti i propri decreti del 16 agosto 1977 e del 15 settembre 1977, con i quali sono state fissate rispettivamente le modalità per l'iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione e la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, n. 3), della legge n. 110, di determinare le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo;

Decreta:

Art. 1.

Nella prima edizione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, devono essere elencate tutte le iscrizioni effettuate fino al 31 maggio 1978.

Art. 2.

L'elencazione di cui all'articolo precedente deve contenere:

il numero progressivo d'iscrizione;

la descrizione sommaria dell'arma in base alle caratteristiche di essa quale tipo, denominazione, calibro, specie e numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima dell'arma, sistema di funzionamento e ogni altra particolarità strutturale di rilievo;

il produttore o l'importatore che ha inoltrato la domanda;

lo Stato o gli Stati in cui l'arma è prodotta o da cui è importata;

la classe cui l'arma stessa è assegnata.

Art. 3.

In occasione della pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo il Ministero dell'interno, per gli effetti di cui all'art. 36, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, rende noti, in appendice del catalogo stesso, i rifiuti d'iscrizione e le decisioni adottate circa le armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite da privati come armi comuni prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 110.

Art. 4.

Gli aggiornamenti del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo vengono resi noti mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del dispositivo dei provvedimenti relativi a nuove iscrizioni o a modifiche di iscrizioni.

Art. 5.

Il Ministero dell'interno dispone la pubblicazione per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dei provvedimenti concernenti il rifiuto d'iscrizione di armi nel catalogo nazionale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

Il Ministro: COSSIGA

(10198)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.
Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 dello statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756;

Visto il proprio decreto 14 aprile 1976, con il quale il dott. Francesco Braganò è stato nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei sindaci dell'Ente predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal dottor Francesco Braganò in data 27 luglio 1977;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Francesco Braganò;

Decreta:

Il dott. Ermanno Cossiga è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dottor Francesco Braganò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10202)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2008/77 della commissione, del 9 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2009/77 della commissione, del 9 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2010/77 della commissione, del 9 settembre 1977, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2011/77 della commissione, del 9 settembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole monoetilenico ed al glicole monopropilenico, della sottovoce doganale n. 29.04 C ex I, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2012/77 della commissione, del 9 settembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole dietilenico, della sottovoce doganale numero 29.08 B ex I, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2013/77 della commissione, del 9 settembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2014/77 della commissione, del 9 settembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2015/77 della commissione, del 9 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 232 *del* 10 *settembre* 1977.

(65/C)

Regolamento (CEE) n. 2016/77 della commissione, del 12 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2017/77 della commissione, del 12 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2018/77 della commissione, del 12 settembre 1977, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2019/77 della commissione, del 12 settembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 16 settembre 1977.

Regolamento (CEE) n. 2020/77 della commissione, del 12 settembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) numero 1986/77 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2021/77 della commissione, del 12 settembre 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2022/77 della commissione, del 12 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2023/77 della commissione, del 12 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 234 *del* 13 *settembre* 1977.

(66/C)

Regolamento (CEE) n. 2024/77 del consiglio, del 13 settembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto riguarda il tasso di cambio da applicare per la corona danese nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 2025/77 della commissione, del 13 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2026/77 della commissione, del 13 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2027/77 della commissione, del 12 settembre 1977, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1976-77.

Regolamento (CEE) n. 2028/77 della commissione, del 12 settembre 1977, relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1976-77.

Regolamento (CEE) n. 2029/77 della commissione, del 13 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 235 *del* 14 *settembre* 1977.

(67/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa all'istituzione di un centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità del centro stesso, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973.

Il 31 luglio 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 aprile 1977, n. 216, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 23 maggio 1977, ha avuto luogo a Bruxelles, presso il segretariato generale del consiglio delle Comunità europee, il deposito dello strumento di ratifica della convenzione relativa alla istituzione di un centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità del centro stesso, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973.

La convenzione, ai sensi dell'art. 22, comma secondo, è entrata in vigore per l'Italia il 1° settembre 1977.

(10041)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 4 agosto 1977 concernente aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, il simbolo indicato a pag. 53, zona A3, voce doganale ex 61.01, codici 410, 430, 450 e 480, deve leggersi « A (6) » anziché « A (8) ». Inoltre, la nota (1) a fondo delle pagine 43, 44 e 45 « origine Brasile, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan e Thailandia... » deve leggersi « origine Brasile, Corea del Sud, Hong Kong, Jugoslavia, Taiwan e Thailandia... » depennando, conseguentemente, alla fine della stessa nota (1), medesime pagine, il periodo « Regime sospeso per i prodotti originari della Jugoslavia ».

(10045)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Società centrale femminile di San Vincenzo di Cremona », in Cremona, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1977, registro n. 19 Interno, foglio n. 373, l'associazione « Società centrale femminile di San Vincenzo di Cremona », in Cremona, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Giulia Lanfranchi ved. Vimercati Sanseverino.

(10044)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1977, registro n. 19 Interno, foglio n. 370, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dalla defunta Rachele De Dominici.

(10142)

Autorizzazione al comune di Spineto Scrivia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Spineto Scrivia (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4492/M)

Autorizzazione al comune di Pregnana Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Pregnana Milanese (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4493/M)

Autorizzazione al comune di Marmentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Marmentino (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4494/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di matematica finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma, è vacante la cattedra di *matematica finanziaria*, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10399)

Vacanza della cattedra di relazioni internazionali presso la facoltà di scienze politiche dell'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo di Roma, è vacante la cattedra di relazioni internazionali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10400)

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario (raddoppio) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di scienze delle finanze e diritto finanziario (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10401)

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (raddoppio) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10402)

Vacanza delle cattedre di diritto costituzionale italiano e comparato e di elaborazione automatica dei dati nella facoltà di sociologia dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto costituzionale italiano e comparato;
2) elaborazione automatica dei dati,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10430)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennizzo risarcitorio per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreto del direttore generale della bonifica e della colonizzazione in data 28 giugno 1977, n. 18493, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1977, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 187, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, nella misura di L. 70.663.085, la somma complessivamente dovuta in via risarcitoria per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), espropriati al nome della ditta Campani Laura fu Luigi, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1756 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280, supplemento ordinario del 3 dicembre 1952), dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 1966, n. 28.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 70.660.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale a favore degli aventi diritto ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(10217)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi ventisette posti di guardiano in prova, per le esigenze dei compartimenti di Trieste, Firenze e Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi ventisette posti di guardiano in prova, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, n. 129, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1977, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 140, avrà luogo alle ore 9 del giorno 16 ottobre 1977, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Trieste:

Liceo scientifico « G. Oberdan », via Veronese, 1;

Sede di Firenze:

Liceo scientifico « L. Da Vinci », via dei Marignolli, 1;

Sede di Cagliari:

Mensa aziendale, deposito locomotive, viale Plaia, 17.

(10285)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

Nello schema di domanda allegato al concorso, per esami e per titoli, a trentacinque posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 13 settembre 1977, al primo comma, in luogo di: « Il sottoscritto . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), residente in . provincia . via . .», leggasi: « Il sottoscritto (le donne coniugate, indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), *nato a* . . (*provincia di* . .) *il* . . e residente in . . provincia via . .».

(10345)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI - G. RONZONI » DI SEREGNO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo (a tempo pieno) (il numero dei posti è elevato a quattro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio personale) dell'ente in Seregno (Milano).

(10347)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(10236)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Capri (Napoli).

(10234)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(10235)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso a sei posti di assistente della prima divisione di medicina generale per ammalati lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente della prima divisione di medicina generale per ammalati lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(10230)

OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI ASSISI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Assisi (Perugia).

(10233)

OSPEDALE «S. LEONARDO» DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(10231)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorso a quattro posti di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(10232)

OSPEDALE DI ARCEVIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(10237)

OSPEDALE DI MONZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto del servizio di nefrologia ed emodialisi;
un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;
un posto di aiuto del servizio di diagnostica policardiografica;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia plastica;
due posti di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di assistente della divisione di pneumologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti dei dipendenti ospedalieri, previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale della Lombardia n. 46/76.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(10243)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di gastroenterologia;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente della sezione autonoma di dermosifilopatia;
un posto di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(10221)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di pediatria addetto alla divisione di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(10294)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. 32.

Integrazione del contributo annuale di gestione alla Azienda regionale sarda trasporti per il biennio 1977-78 di cui all'art. 25 della legge regionale 20 giugno 1974, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 1° *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Azienda regionale sarda trasporti (ARST) un ulteriore contributo annuo di L. 4.000.000.000 per gli esercizi 1977 e 1978, ad integrazione dei contributi annui di gestione per i medesimi periodi concedibili nella misura massima, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 20 giugno 1974, n. 16.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 16523 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 ed al capitolo corrispondente del bilancio per l'anno 1978.

Per l'anno 1977 a favore del suddetto cap. 16523 è stornata la somma di L. 4.000.000.000 dal cap. 17904 dello stesso stato di previsione (rispettivamente L. 2.000.000.000 dalla lettera *A*, punto 2, dell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio e L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 8, punto 1, della legge regionale 15 marzo 1977, n. 13); per l'anno 1978 per la somma di L. 2.000.000.000, corrispondente all'intervento per l'anno 1977 di cui alla citata legge regionale n. 13 del 1977, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate dell'imposta di fabbricazione derivante dal loro naturale incremento.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 luglio 1977

SODDU

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, concernente « Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 1° *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, sono concesse anche agli allevatori che abbiano subito una perdita del capitale bestiame in misura non inferiore al 20 per cento a seguito di epizoozia, accertata dai competenti uffici periferici dell'assessorato alla igiene e sanità e riconosciuta diversa dalle malattie per le quali sono previsti interventi da parte dello Stato o di altri enti.

Le suddette provvidenze sono concesse per le perdite subite a decorrere dal 1976.

Art. 2.

La ricostituzione delle scorte vive di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, deve essere effettuata entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data della denuncia del danno subito, con l'acquisizione di capi della stessa specie del bestiame perito o di altra specie di valore equipollente o anche l'incremento dell'annuale quota di rimonta.

Art. 3.

Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 1, l'assessore dell'agricoltura emana apposito decreto nel quale viene riconosciuto all'evento dannoso il carattere di epizoozia e vengono delimitate le zone colpite.

Art. 4.

Gli articoli 8, 9, 10, 21 e 24 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, sono abrogati.

L'assolvimento della garanzia sussidiaria — già concessa ai sensi delle leggi regionali 14 agosto 1968, n. 39, 19 novembre 1970, n. 34 e 5 luglio 1972, n. 24 — verrà effettuato dall'assessorato dell'agricoltura agli istituti di credito con i residui del capitolo 26693 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976.

Le somme che residueranno sul predetto cap. 26693 dopo gli interventi di cui al comma precedente saranno versate al fondo di solidarietà regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 luglio 1977

SODDU

(9986)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772640)